PREMIO

# Alberico Gentili

Per il diritto internazionale,
la storia del diritto
e la storia del pensiero politico

VIII EDIZIONE
2024

eum

eum

# PREMIO ALBERICO GENTILI

per il Diritto internazionale
la Storia del diritto
e la Storia del pensiero politico

**VIII EDIZIONE 2024**

Il Premio è stato assegnato dal Centro Internazionale di Studi Gentiliani
con il patrocinio di

COMUNE DI SAN GINESIO

SAN GINESIO OLTRE L'INCANTO

unimc UNIVERSITÀ DI MACERATA

SIDI - Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea

ISGI

Unione Montana dei Monti Azzurri

REGIONE MARCHE
Progetto sostenuto dalla Regione Marche
Assessorato Beni e attività culturali

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

*In copertina*: *Monumento ad Alberico Gentili* (1908), opera dello scultore Giuseppe Guastalla (1867-1952)

Progetto grafico: + CROCEVIA STUDIO GRAFICO

Isbn 979-12-5704-012-3 (print)
Isbn 979-12-5704-013-0 (PDF)

Prima edizione: giugno 2025
eum - edizioni università di macerata
Palazzo Ciccolini, via XX settembre, 5 - 62100 Macerata
info.ceum@unimc.it
http://eum.unimc.it

© 2025 Centro Internazionale di Studi Gentiliani
Diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo, riservati per tutti i paesi

centro internazionale di studi **gentiliani** /CISG

Via G. Matteotti, 18
62026 San Ginesio (MC) Italy
www.unimc.it/cisg - e-mail: cisg@unimc.it

segreteria:
t. +39 0733-1960776
albericogentilisg@gmail.com
pec: albericogentili@pec.it
fb: Alberico Cisg Gentili
codice fiscale: 83013910431

Edizione italiana del *De iure belli* di Alberico Gentili

Luigi Lacchè
Presidente del Centro Internazionale di studi gentiliani

## *Premessa*

Con questo piccolo volume il Centro vuole lasciare 'traccia' della cerimonia del *Premio Alberico Gentili per il Diritto internazionale, la Storia del diritto e la Storia delle dottrine politiche,* cerimonia tenutasi a San Ginesio il 14 settembre 2024 nella bella cornice dell'Auditorium Sant'Agostino.

La cerimonia si è svolta a conclusione della XXI Giornata Gentiliana sul tema *Alberico Gentili e Ugo Grozio: i "momenti" del diritto internazionale e il contributo degli internazionalisti alla costruzione e allo sviluppo della disciplina,* a sancire lo stretto legame tra l'attività scientifica del Centro e il Premio[1] che, a partire da questa edizione, conferma la cadenza biennale ma suddivide il riconoscimento tra un premio alla carriera e uno rivolto a uno studioso di Alberico Gentili.

L'incontro si è svolto sotto l'egida di Enti che non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno: l'Università di Macerata, la Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea, l'Istituto di Studi Giuridici Internazionali, la Regione Marche, l'Unione Montana dei Monti Azzurri, il Comune di San Ginesio, la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata. A tutti va il nostro più vivo ringraziamento.

La cerimonia è stata impreziosita dalla presenza del Rettore dell'Università di Macerata Prof. John F. Mc Court, del Vicepresi-

[1] Il Premio Alberico Gentili è stato istituito nell'anno 2000 con cadenza biennale, per premiare tesi di laurea e di dottorato relative alla figura e all'opera di Alberico Gentili.

dente della Regione Marche e Assessore alla Sanità dott. Filippo Saltamartini, del Presidente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri Giampiero Feliciotti, del sindaco del Comune di San Ginesio Giuliano Ciabocco, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Ferdinando Mazzacuva, delle altre autorità presenti insieme ad un pubblico folto e attentissimo.

Un ringraziamento speciale ai componenti della Giuria e a tutto lo staff del Centro che, come sempre, ha dato il meglio di sé per la migliore riuscita di questa importante iniziativa.

Il Premio consiste nella bella targa bronzea che la scultrice Eleonora Petrelli ha realizzato a partire da un disegno dell'artista, anche lui sanginesino, Guglielmo Ciarlantini.

Mai come oggi la spada avvinta dai rami di ulivo è la migliore rappresentazione del nostro indefettibile bisogno di pace e l'immagine di ciò che il diritto internazionale – di cui Gentili è stato araldo e cofondatore – è chiamato a fare: sconfiggere la guerra attraverso il diritto. *In iustitia pax*.

# PREMIO ALBERICO GENTILI

per il Diritto internazionale
la Storia del diritto
e la Storia del pensiero politico

**VIII EDIZIONE 2024**

Lapide funebre di Alberico Gentili, Londra, Saint Helen's Bishopsgate, 1877

Il Premio Alberico Gentili viene conferito ogni due anni e prevede due sezioni:

## I Sezione

Il Premio è conferito ad uno studioso di chiara fama, italiano o straniero, che, in virtù delle sue opere e dell'impegno scientifico e accademico, si sia distinto in uno degli ambiti del diritto internazionale, della storia del diritto e della storia delle dottrine politiche. Nell'occasione, il vincitore terrà una *lectio magistralis* su un tema da lui prescelto.

Il Premio è stato conferito al prof. Martti Koskenniemi

Martti Koskenniemi is Professor Emeritus of International law at the University of Helsinki. He is a Corresponding Fellow of the British Academy and a Member of the American Academy of Arts and Sciences. He has worked as diplomat with the Finnish Ministry for Foreign Affairs and was a member of the International Law Commission (UN) in 2002-2006. He has held several visiting professorships across the world. He has received honorary doctorates from the universities of Uppsala, McGill, Frankfurt, Tartu, Brussels (VUB) and the European University Institute (EUI, Florence). His main publications include *From Apology to Utopia; The Structure of International Legal Argument* (1989/2005), *The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960* (2001) and *To the Uttermost Parts of the Earth: Legal Imagination and International Power 1300-1870* (2021). His most recent publication is a joint work with Professor David Kennedy (Harvard), *Of Law and the World. Critical Conversations on Power, History and Political Economy* (2023).

## Motivazione

La Giuria ha assegnato il Premio Alberico Gentili per il Diritto internazionale, la Storia del diritto e la Storia del pensiero politico al professor Martti Koskenniemi per la sua eccezionale carriera. Professore emerito di diritto internazionale all'Università di Helsinki, diplomatico presso il Ministero degli Affari Esteri finlandese, membro della Commissione del Diritto Internazionale istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha ricevuto lauree e dottorati honoris causa dalle Università di Uppsala, McGill, Francoforte, Tartu, Bruxelles (VUB) e dall'Istituto Universitario Europeo a Firenze, socio corrispondente dell'Accademia Britannica e membro dell'Accademia americana delle Arti e delle Scienze.

## II Sezione

Il Premio è conferito all'autore di un'*Opera prima*, volume o saggio, anche non edito, su la vita e l'opera di Alberico Gentili; la storia e la teoria del diritto internazionale con riferimenti significativi al pensiero di Alberico Gentili; l'eredità culturale di Alberico Gentili nella storia del pensiero giuridico e politico occidentale. Le opere non edite, su proposta della Giuria, potranno essere pubblicate nella Collana del Centro Internazionale Studi Gentiliani.

Il Premio è stato conferito al dott. Davide Suin

Davide Suin è, attualmente, ricercatore in Storia del pensiero politico all'Università degli Studi di Genova ove insegna Pensiero politico contemporaneo. Laureatosi in Scienze politiche presso l'Università Cattolica di Milano, ha conseguito nel 2016, nello stesso Ateneo, il dottorato discutendo una tesi sulla riflessione politica di Gentili, tesi che, ampliata e approfondita, è confluita nella monografia: *Tra diritto e teologia: il problema del potere nella riflessione di Alberico Gentili*, Genova, Genova University Press, 2021. A partire dal 2017 l'autore, vincitore di una borsa di ricerca triennale presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università della Repubblica di San Marino, ha iniziato a lavorare sulla figura, l'opera, il pensiero di un autore italiano vissuto nel maturo Cinquecento: Francesco Sansovino, editore e collettore di testi politici, tra tutti i *Ricordi* e la *Storia d'Italia* di Guicciardini. Questi temi sono stati affrontati in saggi usciti sulle principali riviste scientifiche italiane (Storia del pensiero politico, Filosofia politica, Il pensiero politico), e nella recente monografia *Editoria, storiografia e politica: il contributo intellettuale di Francesco Sansovino*, Roma, Aracne editrice, 2023. Alcuni suoi articoli riguardano inoltre singoli aspetti legati al pensiero di Alberico Gentili: il repubblicanesimo, lo stoicismo, l'assolutismo. Ha inoltre dedicato particolare attenzione a temi, concetti, problemi legati principalmente a dibattiti politici e figure della cultura controriformata italiana, e europea, a cavallo tra XVI e XVII secolo, con, per esempio, scritti sulla trattatistica segretariale e comportamentale, gli studi sulla segretezza, gli

studi sulle forme della circolazione della cultura politica – come traduzioni, centoni, raccolte aforistiche, i saggi sulla trattatistica di Ragion di Stato e sui rapporti, assai significativi, tra scienza medica e cultura politica: *Il romanzo per l'emancipazione: il contributo di Aphra Behn*, 2024; *Utopia e realtà. Le ragioni del dissenso in Vincenzo Sgualdi (1580-1652)*, 2023; La Secretaria di Apollo *di Antonio Santacroce: sulla scia di Boccalini*, 2022.

## Motivazione

La Giuria ha conferito il Premio Alberico Gentili 2024 per il Diritto internazionale, la Storia del diritto e la Storia del pensiero politico al dott. Davide Suin per il libro intitolato *Tra diritto e teologia: il problema del potere nella riflessione di Alberico Gentili*, Genova, Genova University Press, 2021.

Si tratta di un volume che, sviluppando una tesi di dottorato, contestualizza il contributo di Gentili sul tema del potere alla luce di un'ampia gamma di studi storici che inseriscono la sua riflessione nel quadro dei dibattiti politici e culturali che interessano l'Europa a partire dal tardo Cinquecento, con particolare riferimento al problema del rapporto tra sovranità degli Stati e ordine giuridico-morale, non senza inevitabili contraddizioni ma in una sostanziale continuità di pensiero.

Targa bronzea della scultrice Eleonora Petrelli - Premio Alberico Gentili

Martti Koskenniemi

# *Lectio magistralis*
# War as Identity Politics: Self-Defence from Gentili to Gaza

War is everywhere. And so is law. From Donetsk to Gaza, from Sudan to Myanmar. Last year there were 59 state-based conflicts in 34 countries, the highest number since 1946[1]. Legal arguments have appeared in most of these conflicts, as defensive weapons and as means to striking the adversary. The International Court of Justice has been involved. And the International Criminal Court. Law is not an enemy to war, but its companion. How did this come to pass? Why hasn't war been made simply illegal? Are diplomats sadistic? Or lawyers incompetent?

Why is there no rule prohibiting war? It is important to understand the reason. Imagine there existed such a rule. It would not end war. On the contrary. It would be an invitation to any blood-thirsty tyrant to attack its law-abiding neighbour who relied on the prohibition and diverted budgetary funds from tanks to child-care centres. at least one type of war must be allowed, namely war for self-defence.

This is what diplomats had learned from the failure of League of Nations. The Covenant had prohibited all war in breach of its provisions and was silent on self-defence. Because this did not work, its collapse let countries free to decide for themselves. So, the UN Charter took another approach. It prohibited the use of force, and allocated to the Security Council the power to decide

[1] Siri Aas Rustad, *Conflict Trends: A Global Overview, 1946–2023. PRIO Paper*, Oslo, PRIO.

what to do in case there has been a threat to peace, or breach of the peace. States would no longer be free to decide. But it left a little room for war, namely for the "inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs" (Article 51)."

But it soon became obvious that no country can be expected to wait until the attack has *already* occurred. In an age of supersonic missiles, that would be too late. From the beginning, therefore *preventive* self-defence has been allowed under the famous Caroline formula – preventive defence was allowed if the threat is "*instant, overwhelming, and leaving no choice of means, and no moment for deliberation*". Non-use of force should apply normally, self-defence only in exceptional caes. But as often happens, the exception devoured the rule. In the past 80 years, virtually all international violence has been justified as self-defence; and virtually none of it within the tight formula I just read. The door to violence was supposed to allow only the narrowest access – but then the wind came and blew it utterly open. How did that come to pass?

Jurists have often debated the definitions of "armed attack" and what is an "imminent danger"? But I want to focus on the value to be protected – the "self". In a time of identity politics, selfhood has shown itself both an important and complex thing. We have learned that it would be a great wrong to try to impose a concept of the "self" on an entity not sharing it. We think it is essential for an individual's identity that the individual themselves can define it. The same applies to states. They have the right of self-determination. What else is does that mean than that every state is entitled to itself to define its "identity"? But if the state's right to defend itself means that is entitled to use force to defend its identity, then there really is no rule at all. I believe this is what makes war endemic, or at least explains the possibility of always presenting it in a defensive light.

I will proceed as follows: I will first show how identity has been central in the classical writings of Gentili, Grotius and Vattel on the just war; I will then say a few words on modern justifications

of war ; and I will end with a few words about the difficulty of limiting war by abstract formula and endorse Gentili's more complex view about the role of law in what is a deeply political process.

## I

Gentili first. For him, war was unnatural. Religious motives would never justify it. Only defensive war was just. But defence was a complex thing, he argued. He sketched three types of defence that he called "necessary", "expedient" and "honourable". Necessary defence meets an attacker by arms also as the attack is being prepared. This is easy to accept. Nobody is expected to wait until they attacked, if they know one is being prepared. This is not a matter of any rule, Gentili writes, but of "some kind of inner force" – "inner force", he writes, every identity strives to preserve itself.

A defence of *expediency* allowed preventive action even earlier – already on the basis of fear, justified fear that an aggression will loom in the future because of what we have learned about "ambitious men". What Alberico, as refugee in Protestant England, believed he had learned was, to quote him, that:

> Do not all men with complete justice oppose on the one side the Turks, and on the other the Spaniards, who are plotting and planning universal dominion?[2]

It was lawful to defend oneself against those who had in the past shown imperialist designs. This was no matter of tight definitions; only examples could be provided. It was therefore important for lawyers to know those examples, to have learned from the past,

[2] Alberico Gentili, *De iure belli libri tres. Volume II, The Translation of the Edition of 1612*, John Rolfe trans., Coleman Phillipson ed., Oxford, Clarendon, 1933, I, XIV (64).

and to be able to act decisively – perhaps in the matter of his friend Philip Sidney who went to fight the Spanish in the Netherlands even before any Armada had been on the horizon. Of course, like other jurists, Gentili stressed that the fear must be genuine, not just a flimsy suspicion. But nobody can tell another what they should fear. Fear engages a deep sense of selfhood; it arises from who we are, what we have learned from history. 'I think every' man ought to have the privilege of fearing what he chooses"[3].

And then there was the third type of defence – *honourable* defence; war to defend allies and friends, even the subjects of an unjust tyrant. To defend a peaceful world was to defend oneself, too. This was civilizing war, war in defence of an idea of how it was proper to live. It was always allowed against barbarians and the "enemies of mankind" –brigands and robbers and pirates and native communities of the New World who, as he imagined, engaged in "sins contrary to human nature"[4].

The argument about self-defence in Grotius was deeply connected with the Protestant rebellion. The Dutch war to defend the religious identity of the seven provinces. But Protestantism was not the only identity the Dutch had. Ass Grotius explained in the legal brief for the Amsterdam Admiralty Court he had composed during the Santa Catarina affair, the Dutch were a commercial nation. Their prosperity and even survival depended on their ability to trade with the Far East. The Portuguese monopoly threatened their commerce, it was an attack on their very being. The naval operation by the Dutch East India Company was therefore lawful self-defence. And once the right existed, it extended to the confiscation of the enemy's property. As Stephen Neff has summarised the position: "[The] preventive feature meant that defensive wars, notwithstanding that label, were essentially offensive in nature, thoroughly in keeping with just wars generally"[5].

[3] Gentili, *De iure belli* XIV (63).
[4] Gentili, *De iure belli* XXV (122).
[5] Stephen Neff, *War and the Law of Nations. A General History*, Cambridge, Cam-

In the most important work on the law of nations of the Enlightenment, composed during the seven-years' war, Emer de Vattel found two just causes of war: self-defence and preservation of rights. And defence covered not only to an injury under way but already threatened. The value to be defended would be the "safety and common advantage of the citizens"[6]. Again, no clear rule. It all depended. The most interesting aspects of Vattel's work had to do with pre-emptive defence against those who lusted for power, or as he wrote, people with whom "inclination to oppress may be almost always supposed"? Vattel was thinking of Louis XIV and Frederick the Great. It was always just to fight them in defence of what he called the "liberties of Europe", and the defence even covered "Europe as a political system, an integral body, closely connected by the relations and different interests of the nations inhabiting this part of the world".

It did not seem important for Vattel whether the justifications were honest, or mere pretexts. The main thing was that countries gave some justification – kept on talking – and thus recognized the existence of a shared system. He used very strong words about those who did not, those who went to war without explaining themselves. These were "monsters, unworthy of the name of men", "enemies of the human race" whom all nations are entitled to "punish and even exterminate"[7]. By contrast, hypocrisy was welcome as a minimal morality, as the compliment that vice paid to virtue. Vattel of course knew the character of European diplomacy. It was improper to enquire inti another's motives. As long as talk went on, things were okay. Surely that sounds familiar today!

bridge University Press, 2009, p. 127.

[6] Emer de Vattel, *The Law of Nations, or Principles of the Law of Nature, Applied to the Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns* (B. Kapossy & R. Whatmore ed. & intro., Indianapolis, Liberty Fund 2008 [1758]), p. 483.

[7] Vattel, *Law of Nations*, p. 487.

## II

Now, in the 20th century international lawyers and institutions have tried to chain war by rules with sharp lines and formal procedures. The League Covenant and the Kellogg-Briand Pact sought to prohibit war and offered all kinds of procedures for states to cool down their passions. Some countries – such as mine – first took the prohibition seriously, but soon found out that it could not be relied upon. Hence the two-tier system of the UN: the Security Council should act. But the threatened country would preserve its right of self-defence. It would be entitled to act alone, or with its friends, as soon as it felt its selfhood threatened.

And so, in the proxy wars in the 1960s and 70s the question was – will this or that country have a socialist or a Western identity? This was not something to be adjudicated, but fought. The Warsaw Pact quelled the Hungarian uprising in 1956, claiming to be acting in self-defence against a Western design to destroy the country's socialist identity. Self-defence against ideological subversion also invoked when the Soviets intervened in Czechoslovakia in 1968. Same thing on the other side. Both the Cuban quarantine of 1962 and President Johnson's decision to send troops to the Dominican Republic in 1965 were defended in the US as self-defence against "communism". And are not citizens a part of a State's identity? The US has frequently defended its use of force abroad in order to defend of citizens. Few countries have accepted this. But it has continued as a widely used defence; and it is not idiotic to argue that one's citizens are a part of a country's identity, and that if they are in danger, then the right of self-defence applies. An interesting case is the US military intervention in Panama 1989 to apprehend President Noriega – with the justification to protect that youth of the US from the drugs that his government was said to bring to the US. People were dying of these drugs in American cities, the US ambassador to the UN explained, just as surely as they might have been attacked by bullets. Today's security experts read a country's digital infrastructures as part of the "self" that may be defended by war.

## III

Arguments about lawful war and illegal aggression have been made throughout history. Whether one succeeds in qualifying one's action as self-defence and labelling the adversary as aggressor has depended on many things. With Gentili, Grotius and Vattel – self-defence was widely available to defend economic interests, for example, private property of nationals, colonial conquests, or the ancient rights of the royal family. The view that the principal value to be protected is statehood, is a relatively new, late-19th century idea, but it contains in itself all those prior concerns.

In the UN it was hoped that allowing defence of statehood as the only justification for violence would finally bring about peace. But lawyers have been perfectly capable of blurring the lines of both what "defence" and "statehood" mean. Even harp definitions are not helpful when the world is fluid. I have suggested that what values are covered by statehood and how those values may be threatened, is anything but self-evident. A state may justifiably fear a danger to its territory, to its citizens, its properties, its political or economic system, its constitutional order or its digital infrastructure. And the danger may come from many directions – a terrorist plot, a cyber-attack, an economic blockade, constitutional subversion. In the Case concerning the *Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996), the International Court of Justice concluded that it cannot exclude that the use of nuclear weapons might be lawful "in an extreme circumstance of self-defence, in which the very survival of a State would be at stake". What threaten the "survival of a state" depends on how we understand statehood and what we have reason to fear. There are no rules, just different ideas, varying paranoias.

Academic lawyers intuitively argue against expansive definitions of self-defence. They believe in sharp distinctions and clear rules. But like Vattel, they have often had to settle with hypocrisy.

In the end, I would like to endorse Gentili. His three types of lawful defence – necessary, expedient and honourable – did not

offer sharp distinctions or clear rules. They collect together more or less well-known historical examples – soldiers and politicians making wise or stupid decisions. And what about truth and justice? As Gentili wrote, "truth exists, even though it be hidden in a well". Yes. There is a truth about Ukraine and Gaza. But we do not have the truth of God, he added, a view from nowhere. All we have, he wrote, is "justice as it appears from a human standpoint". And what is the human standpoint? It is one that is always situated in the world, in a moment, within a conflict. It is not surprising that everyone explains their war as self-defence and the adversary as aggressor. Those are the kinds of statements lawyers are expected to produce in the heat of the battle. But Gentili was right to expect that even in what we would today call "lawfare", it was possible to bring expediency together with honour, and show the way forward beyond the battle – as the negotiations resume, and lawyers are back in the room, then history did offer a clear lesson, equally valid in the 16th and 21st centuries, namely that a peace that would secure whatever was gained would be "a peace that is no less expedient for the vanquished to keep than for the victor"[8].

* * *

[8] Gentili, *De iure belli*, III XIII (355).

*Lectio magistralis*

# La guerra come politica identitaria: l'auto-difesa da Gentili a Gaza

La guerra è ovunque. E così anche il diritto. Dal Donetsk a Gaza, dal Sudan al Myanmar. L'anno scorso ci sono stati 59 conflitti statuali in 34 paesi, il numero più alto dal 1946[1]. Gli argomenti giuridici sono apparsi nella maggior parte di questi conflitti, come armi difensive e come mezzi per colpire l'avversario. È stata coinvolta la Corte internazionale di giustizia. E la Corte penale internazionale. Il diritto non è un nemico della guerra, ma ne è un compagno. Come è successo questo? Perché la guerra non è stata resa semplicemente illegale? I diplomatici sono sadici? O i giuristi incompetenti?

Perché non esiste una regola che proibisca la guerra? È importante capirne il motivo. Immaginate che esista una regola del genere. Non porrebbe fine alla guerra. Al contrario. Sarebbe un invito a qualsiasi tiranno assetato di sangue ad attaccare il suo vicino rispettoso del diritto che ha fatto affidamento sul divieto e ha dirottato i fondi di bilancio dai carri armati agli asili nido. Almeno un tipo di guerra deve essere consentito, vale a dire la guerra per autodifesa.

Questo è ciò che i diplomatici avevano imparato dal fallimento della Società delle Nazioni. Il Patto aveva proibito ogni guerra in violazione delle sue disposizioni e taceva sull'autodifesa. Poiché questo non funzionò, il suo collasso lasciò i paesi liberi di decidere da soli. Quindi, la Carta delle Nazioni Unite adottò un

[1] Siri Aas Rustad, *Conflict Trends: A Global Overview, 1946–2023*, *PRIO Paper*, Oslo, PRIO, 2024.

altro approccio. Proibì l'uso della forza e assegnò al Consiglio di sicurezza il potere di decidere cosa fare in caso di minaccia alla pace o di violazione della pace. Gli stati non sarebbero più stati liberi di decidere. Ma lasciò un po' di spazio alla guerra, vale a dire al "diritto naturale all'autodifesa individuale o collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato" (articolo 51).

Ma ben presto divenne ovvio che nessun paese può essere tenuto ad aspettare che l'attacco sia *già* avvenuto. In un'epoca di missili supersonici, sarebbe troppo tardi. Fin dall'inizio, quindi, l'autodifesa *preventiva* è stata consentita sulla base del famoso principio del caso Caroline: la difesa preventiva è consentita se la minaccia è "*istantanea, schiacciante e non lascia scelta di mezzi e nessun momento per la deliberazione*". Il non uso della forza dovrebbe applicarsi normalmente, l'autodifesa solo in casi eccezionali. Ma come spesso accade, l'eccezione ha divorato la regola. Negli ultimi 80 anni, praticamente tutta la violenza internazionale è stata giustificata come autodifesa; e praticamente nessun caso all'interno della rigida formula che ho appena letto. La porta per la violenza avrebbe dovuto consentire solo l'accesso più stretto, ma poi è arrivato il vento e l'ha spalancata completamente. Come è successo?

I giuristi hanno spesso dibattuto sulle definizioni di "attacco armato" e su cosa sia un "pericolo imminente". Ma voglio concentrarmi sul valore da proteggere: il "sé". In un'epoca di politica identitaria, l'individualità si è dimostrata una cosa importante e complessa. Abbiamo imparato che sarebbe un grande errore cercare di imporre un concetto di "sé" a un'entità che non lo condivide. Pensiamo che sia essenziale per l'identità di un individuo che l'individuo stesso possa definirla. Lo stesso vale per gli stati. Hanno il diritto all'autodeterminazione. Cos'altro significa se non che ogni stato ha il diritto di definire la propria "identità"? Ma se il diritto dello stato a difendersi significa che ha il diritto di usare la forza per difendere la propria identità, allora non c'è davvero alcuna regola. Credo che questo sia ciò che rende la guerra endemica, o almeno spiega la possibilità di presentarla sempre in una luce difensiva.

Procederò come segue: mostrerò innanzitutto come l'identità sia stata centrale negli scritti classici di Gentili, Grozio e Vattel sulla guerra giusta; dirò poi alcune parole sulle giustificazioni moderne della guerra; e concluderò con alcune parole sulla difficoltà di limitare la guerra con una formula astratta e avallerò la visione più complessa di Gentili sul ruolo del diritto in quello che è un processo profondamente politico.

## I

Gentili per primo. Per lui la guerra era innaturale. I motivi religiosi non l'avrebbero mai giustificata. Solo la guerra difensiva era giusta. Ma la difesa era una cosa complessa, sosteneva. Abbozzava tre tipi di difesa che chiamava "necessaria", "utile" e "onesta". La difesa necessaria affronta un aggressore con le armi anche mentre l'attacco viene preparato. Questo è facile da accettare. Nessuno è tenuto ad aspettare di essere attaccato, se sa che qualcuno si sta preparando. Questa non è questione di una qualche regola, scrive Gentili, ma di "una specie di forza interiore" – "forza interiore", scrive, ogni identità si sforza di preservare sé stessa.
Una difesa *utile* ha consentito un'azione preventiva anche prima – già sulla base della paura, paura giustificata, paura che un'aggressione incomberà in futuro a causa di ciò che abbiamo imparato sugli "uomini ambiziosi". Ciò che Alberico, come rifugiato nell'Inghilterra protestante, credeva di aver imparato era, per citarlo, che:

> Non dovrebbero giustamente opporsi tutti in oriente ai Turchi e in occidente agli Spagnoli, che gli uni di qua e gli altri di là, ordiscono e si adoperano per espandere il loro dominio?[2]

[2] A. Gentili, *Il diritto di guerra* (*De iure belli libri III*, 1598), introduzione di D. Quaglioni, traduzione di P. Nencini, apparato critico di G. Marchetto e C. Zandri, Milano, Giuffrè, 2008, lib. I, cap. XIV, *Della difesa utile*, 93.

Era lecito difendersi da coloro che in passato avevano mostrato disegni imperialisti. Non si trattava di definizioni rigide; si potevano fornire solo esempi. Era quindi importante per i giuristi conoscere quegli esempi, aver imparato dal passato ed essere in grado di agire con decisione - forse proprio nel caso del suo amico Philip Sidney che andò a combattere gli spagnoli nei Paesi Bassi prima ancora che all'orizzonte ci fosse un'*Armada*. Naturalmente, come altri giuristi, Gentili sottolineava che la paura deve essere genuina, non solo un sospetto inconsistente. Ma nessuno può dire a un altro cosa dovrebbe temere. La paura coinvolge un profondo senso di individualità; nasce da ciò che siamo, da ciò che abbiamo imparato dalla storia. "Ritengo che ciascuno debba temere secondo il proprio giudizio"[3].

E poi c'era il terzo tipo di difesa, la difesa *onesta*; la guerra per difendere alleati e amici, persino i sudditi di un tiranno ingiusto. Difendere un mondo pacifico significava anche difendere sé stessi. Questa era la guerra civilizzatrice, la guerra in difesa di un'idea di come fosse corretto vivere. Era sempre consentita contro i barbari e i "nemici dell'umanità" – briganti e ladri e pirati e comunità native del Nuovo Mondo che, come lui immaginava, si impegnavano in "peccati contro la natura stessa del genere umano"[4].

L'argomento sulla legittima difesa in Grozio era profondamente connesso con la ribellione protestante. La guerra olandese per difendere l'identità religiosa delle sette province. Ma il protestantesimo non era l'unica identità degli olandesi. Come spiegò Grozio nella memoria legale per la Corte dell'Ammiragliato di Amsterdam, memoria che aveva redatto durante il caso della Santa Catarina, gli olandesi erano una nazione commerciale. La loro prosperità e persino la loro sopravvivenza dipendevano dalla loro capacità di commerciare con l'Estremo Oriente. Il monopolio portoghese minacciava il loro commercio, era un attacco al loro stesso esistere. L'operazione navale della Compagnia olandese delle In-

[3] Ivi, 90-91.
[4] Ivi, Libro I, cap. XXV, 176.

die orientali era quindi legittima difesa. E una volta che il diritto esisteva, si estendeva alla confisca delle proprietà del nemico. Come ha riassunto la posizione Stephen Neff: "[La] caratteristica preventiva significava che le guerre difensive, nonostante quell'etichetta, erano essenzialmente di natura offensiva, completamente in linea con le guerre giuste in generale"[5].

Nell'opera più importante sul diritto delle genti, composta durante la guerra dei sette anni, Emer de Vattel trovò due giuste cause di guerra: l'autodifesa e la conservazione dei diritti. E la difesa copriva non solo un danno in corso ma anche uno già minacciato. Il valore da difendere sarebbe stato la "sicurezza e il vantaggio comune dei cittadini"[6]. Di nuovo, nessuna regola chiara. Tutto dipendeva da questo. Gli aspetti più interessanti dell'opera di Vattel avevano a che fare con la difesa preventiva contro coloro che bramavano il potere o, come scrisse, persone con cui "si può quasi sempre supporre un'inclinazione all'oppressione"? Vattel stava pensando a Luigi XIV e Federico il Grande. Era sempre giusto combatterli a difesa di quelle che chiamava le "libertà dell'Europa", e la difesa copriva persino "l'Europa come sistema politico, un corpo integrale, strettamente connesso dalle relazioni e dai diversi interessi delle nazioni che abitano questa parte del mondo"[7].

Per Vattel non sembrava importante che le giustificazioni fossero oneste, o semplici pretesti. La cosa principale era che i paesi fornissero qualche giustificazione, continuassero a parlare e quindi riconoscessero l'esistenza di un sistema condiviso. Usò parole molto forti su coloro che non lo facevano, coloro che andavano in guerra senza dare spiegazioni. Questi erano "mostri, indegni del nome di uomini", "nemici della razza umana" che tutte le nazioni hanno il diritto di "punire e persino sterminare". Al contra-

[5] Stephen Neff, *War and the Law of Nations. A General History*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 127.

[6] Emer de Vattel, *The Law of Nations, or Principles of the Law of Nature, Applied to the Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns* (B. Kapossy & R. Whatmore ed. & intro., Indianapolis, Liberty Fund 2008 [1758]), p. 483 [trad. del cur.].

[7] Vattel, *Law of Nations*, p. 487.

rio, l'ipocrisia era benvenuta come una moralità minima, come il complimento che il vizio faceva alla virtù. Vattel naturalmente conosceva il carattere della diplomazia europea. Era improprio indagare sulle motivazioni altrui. Finché si continuava a parlare, le cose andavano bene. Sicuramente questo suona familiare oggi!

## II

Ora, nel XX secolo giuristi e istituzioni internazionali hanno cercato di incatenare la guerra mediante regole con linee nette e procedure formali. Il Patto della Lega e il Patto Kellogg-Briand hanno cercato di proibire la guerra e hanno offerto tutti i tipi di procedure agli stati per raffreddare le loro passioni. Alcuni paesi, come il mio, hanno inizialmente preso sul serio il divieto, ma hanno presto scoperto che non ci si poteva basare su di esso. Da qui il sistema a due livelli dell'ONU: il Consiglio di sicurezza dovrebbe agire. Ma il paese minacciato avrebbe preservato il suo diritto all'autodifesa. Avrebbe avuto il diritto di agire da solo, o con i suoi amici, non appena avesse sentito minacciata la sua identità.

E così, nelle guerre per procura degli anni '60 e '70 la domanda era: questo o quel paese avrà un'identità socialista o occidentale? Non era qualcosa da giudicare, ma da combattere. Il Patto di Varsavia sedò la rivolta ungherese nel 1956, sostenendo di agire per legittima difesa contro un disegno occidentale di distruggere l'identità socialista del paese. L'autodifesa contro la sovversione ideologica fu invocata anche quando i sovietici intervennero in Cecoslovacchia nel 1968. Stessa cosa dall'altra parte. Sia la quarantena cubana del 1962 che la decisione del presidente Johnson di inviare truppe nella Repubblica Dominicana nel 1965 furono giustificate negli Stati Uniti come autodifesa contro il "comunismo". E i cittadini non sono forse parte dell'identità di uno Stato? Gli Stati Uniti hanno spesso difeso il loro uso della forza all'estero per difendere i cittadini. Pochi paesi lo hanno accettato. Ma ha continuato a essere una difesa ampiamente utilizzata; e non è idiota sostenere che i propri cittadini sono parte dell'identità di un paese e che se sono in pericolo, allora si applica il diritto all'au-

todifesa. Un caso interessante è l'intervento militare degli Stati Uniti a Panama nel 1989 per arrestare il presidente Noriega, con la giustificazione di proteggere la gioventù nordamericana dalla droga che si diceva il suo governo portasse negli Stati Uniti. Le persone morivano di queste droghe nelle città americane, ha spiegato l'ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU, proprio come sicuramente avrebbero potuto essere colpite dai proiettili. Gli esperti di sicurezza di oggi leggono le infrastrutture digitali di un paese come parte del "sé" che può essere difeso dalla guerra.

## III

Varie argomentazioni sulla guerra lecita e l'aggressione illegale sono state avanzate nel corso della storia. Se si è riusciti a qualificare la propria azione come autodifesa ed etichettare l'avversario come aggressore, ciò è dipeso da molti fattori. Con Gentili, Grozio e Vattel, l'autodifesa era ampiamente disponibile per difendere interessi economici, ad esempio, la proprietà privata dei cittadini, le conquiste coloniali o gli antichi diritti della famiglia reale. La visione secondo cui il valore principale da proteggere è lo stato è un'idea relativamente nuova, di fine Ottocento, ma contiene in sé tutte quelle preoccupazioni precedenti.

All'ONU si sperava che ammettere la difesa della statualità come unica giustificazione per la violenza avrebbe finalmente portato la pace. Ma i giuristi sono stati perfettamente in grado di confondere i confini tra il significato di "difesa" e "statualità". Persino le definizioni approssimative non sono utili quando il mondo è fluido. Ho suggerito che quali siano i valori coperti dalla statualità e come tali valori possano essere minacciati, è tutt'altro che ovvio. Uno stato può legittimamente temere un pericolo per il suo territorio, per i suoi cittadini, le sue proprietà, il suo sistema politico o economico, il suo ordine costituzionale o la sua infrastruttura digitale. E il pericolo può provenire da molte direzioni: un complotto terroristico, un attacco informatico, un blocco economico, una sovversione costituzionale. Nel caso riguardante la minaccia o l'uso di armi nucleari (1996), la Corte internazionale

di giustizia ha concluso che non può escludere che l'uso di armi nucleari possa essere lecito "in circostanze estreme di autodifesa, in cui la sopravvivenza stessa di uno stato sarebbe in gioco". Ciò che minaccia la "sopravvivenza di uno stato" dipende da come intendiamo la statualità e da cosa abbiamo ragione di temere. Non ci sono regole, solo idee diverse, paranoie varie.

I giuristi accademici si oppongono intuitivamente alle definizioni espansive di autodifesa. Credono in distinzioni nette e regole chiare. Ma come Vattel, hanno spesso dovuto accontentarsi dell'ipocrisia.

Alla fine, vorrei sostenere la posizione di Gentili. I suoi tre tipi di difesa legale – necessaria, utile e onesta – non hanno offerto distinzioni nette o regole chiare. Raccolgono insieme esempi storici più o meno noti – soldati e politici che prendono decisioni sagge o stupide. E che dire della verità e della giustizia? Come ha scritto Gentili, "la verità esiste, anche se nascosta in un pozzo". Sì. C'è una verità sull'Ucraina e su Gaza. Ma non abbiamo la verità di Dio, ha aggiunto, una visione basata sul nulla. Tutto ciò che abbiamo, ha scritto, è "la giustizia come appare da un punto di vista umano". E qual è il punto di vista umano? È quello che è sempre situato nel mondo, in un dato momento, all'interno di un conflitto.

Non sorprende che tutti spieghino la loro guerra come autodifesa e l'avversario come aggressore. Sono questi i tipi di dichiarazioni che ci si aspetta che i giuristi producano nel vivo della battaglia. Ma Gentili aveva ragione ad aspettarsi che persino in quello che oggi chiameremmo "guerra legale", fosse possibile unire convenienza e onore e mostrare la via da seguire oltre la battaglia: quando i negoziati riprendono e gli esperti di diritto sono tornati nella stanza, la storia ha offerto una lezione chiara, ugualmente valida nel XVI e nel XXI secolo, vale a dire che una pace che garantisse tutto ciò che è stato ottenuto sarebbe "una pace che non è meno conveniente per i vinti da mantenere che per il vincitore"[8].

[8] A. Gentili, *Il diritto di guerra*, cit., libro III, cap. XIII, p. 523.

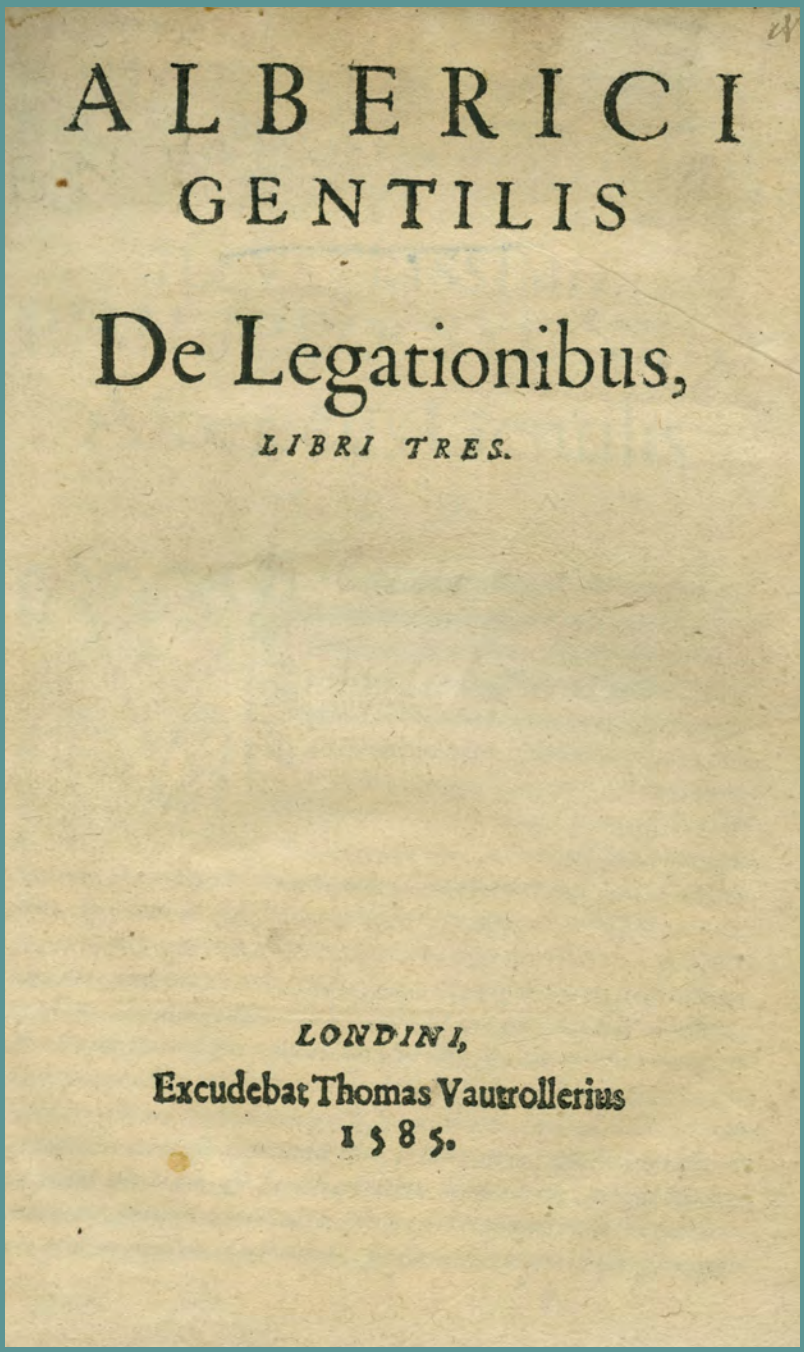

ALBERICI
GENTILIS

De Legationibus,

*LIBRI TRES.*

*LONDINI,*
Excudebat Thomas Vautrollerius
1585.

Prima edizione del *De legationibus, libri tres*

Francobollo emesso dall'istituto Poligrafico e Zecca di Stato e da Poste Italiane in occasione del quarto centenario della morte. Emesso e timbrato il 13 settembre 2008

## Davide Suin

### *Intervento*

Ringrazio davvero con estrema gratitudine e riconoscenza il Centro Internazionale di Studi Gentiliani, e il prestigioso comitato di assegnazione del premio, per avermi attribuito questo graditissimo riconoscimento. Un sincero ringraziamento rivolgo alla dottoressa Ragoni che, con estrema partecipazione e viva passione, cura l'iniziativa.

Nella mia monografia, *Tra diritto e teologia: il problema del potere nella riflessione di Alberico Gentili* (2021), ho voluto porre in risalto principalmente tre aspetti legati al ruolo di Gentili nella storia politica e culturale europea.

In primo luogo, ho evidenziato come l'opera di Alberico Gentili, nella vastità e eterogeneità di temi che la caratterizza, graviti complessivamente intorno a un nodo cruciale: l'esigenza, sentita e comunicata da una vasta schiera di intellettuali, giuristi, pensatori, di definire, disciplinare, "normare", se vogliamo limitare, gli spazi di un potere politico che si manifestava essenzialmente come conflittualità interna e internazionale. Un potere che, nell'Europa del tempo, va emergendo come incipiente sovranità esprimendo la propria forza propulsiva tanto nell'ambito, tutto interno allo Stato, dell'obbligazione politica e del vincolo sudditi-magistrato, quanto nello spazio esterno delle relazioni internazionali ovvero dei rapporti tra emergenti soggetti *superiorem non recognoscentes*. Quei soggetti che Gentili raffigura efficacemente, allegando l'autorità di Bartolo da Sassoferrato, come *publicae personae*.

L'urgenza di questo tema, dei caratteri e limiti del potere, emerge impetuosa lungo tutta la vasta opera di Gentili, dal noto trattato *De Legationibus* (1585), su figura e competenze del diplomatico, agli scritti del primo Seicento; una questione complessa

che il sanginesino, giurista romanista, avvalendosi degli strumenti metodologici propri della scuola culta, arriva a esplorare con un'ampiezza di prospettive che travalica gli spazi consueti alla giurisprudenza.

Storia, filosofia, teologia nutrono, in questa tensione onnicomprensiva che segna l'elaborazione gentiliana, la riflessione su problemi, nuovi e altamente impattanti, per la cui risoluzione non è più sufficiente ricorrere all'armamentario teorico offerto dalla giurisprudenza; queste discipline umanistiche sostanziano la tensione gentiliana verso una comprensione realistica della politica tra Stati che, in anni segnati dal dibattito sulla Ragion di Stato (siamo negli anni di Botero), vanno affermando la propria sovranità come detentori esclusivi di risorse potestative sempre più impermeabili alle pretese temporali della Sede apostolica e dei suoi ideologi. Quei teologi, gesuiti o tomisti, contro cui si scaglia Gentili in incisivi passi della propria produzione complessivamente intesa.

Ma non di semplice condanna e destrutturazione si tratta. Gentili utilizza, anzi, proprio il sapere teologico per inquadrare gli spazi della sovranità e, nello stesso tempo, per limitarne l'estensione al foro esterno delle relazioni intersoggettive, quelle tra attori pubblici o attori sociali, piuttosto che al foro interno della coscienza e delle relazioni, queste invece intangibili, tra uomo e Dio.

In secondo luogo, ho voluto sottolineare come la riflessione di Gentili sul potere, e i suoi arcani meccanismi, sia tutta connotata da una coerenza argomentativa e metodologica che travalica le forti discontinuità, le fratture, le cesure riscontrabili, come per primo ha puntualmente rilevato il caro professor Panizza, nell'opera stessa dell'autore.

Una costante, per esempio, della interpretazione, asistematica ma sempre magmaticamente presente, del problema potere sta nella impostazione metodologica che il sanginesino assume per trattare problemi nuovi, quali appunto quello del rapporto tra poteri pubblici, che si estrinseca in diplomazia o guerra, per i quali urge fare ricorso ad apparati argomentativi non consueti alla *scientia iuris*: storia e filosofia assurgono a pilastri di una scienza che si innova.

Cultura storica, come *eventorum observatio* appresa principalmente allo studio di Guicciardini, autore al tempo al centro di una reviviscenza favorita dalla mediazione di Sansovino e Remigio Fiorentino, e filosofia, in quanto *anima historiarum* che accompagna l'interpretazione della molteplicità degli eventi restituiti dalla osservazione empirica, forniscono l'intelaiatura formale a una riflessione che, unendo la lezione di Aristotele e la lezione di Machiavelli, legge la politica come sfera dei rapporti tra poteri sovrani sempre meno soggetti a metafisici principi di giustizia.

La politica, come sosteneva Guillaume Cappel, editore francese di Machiavelli, non è altro che l'apice della filosofia; questo spiega perché al buon statista, diplomatico, governante sia richiesta un'ampia cultura filosofica per l'acquisizione di strumenti interpretativi e pratici propri di un ambito dei rapporti umani precluso, secondo quanto Gentili chiaramente prospetta nei propri capolavori, alla scienza teologica: «Silete theologi in munere alieno!». Una disciplina, la teologia, di cui il giurista umanista potrebbe, invece, in parte, e legittimamente, appropriarsi per inquadrare gli spazi della politica, gli spazi di una sovranità che, pur rispecchiando la suprema autorità divina sull'orbe, è sottratta all'ingerenza dei teologi per essere i sovrani terreni, tra tutti i monarchi inglesi, concepiti, romanisticamente e teologicamente, come *Imago Dei*. In coerenza con tali assunti ho voluto porre in risalto come il cocente dibattito che contrappose Gentili ai teologi puritani, gli oxoniensi, e scolastici, tra tutti lo spagnolo Vitoria, cui pure, in parte, Gentili si accostò, sia, effettivamente, parte di un più ampio proposito di affermazione della esclusività della politica e di contestuale pari rifiuto di qualsivoglia forma di dogmatica universalizzazione di principi trascendenti di giustizia.

Infine, mi è parso opportuno focalizzare parte del mio contributo, in particolare gli ultimi capitoli, sulla fortuna europea degli scritti gentiliani, sulla loro circolazione e recezione.

Gentili fu, come in parte ha dimostrato la storiografia, al centro di una rete intellettuale che coinvolge tanti esuli italiani per motivi religiosi, come il maestro di italiano della regina, ma anche alcuni protagonisti della cultura tardo-rinascimentale: Jean

Bodin, incontrato personalmente durante una permanenza alla corte inglese; Giordano Bruno, esule gravitante nell'orbita del Sidney, ambasciatore e poeta vicinissimo a Gentili; John Florio e, negli anni cruciali dell'Interdetto, gli autori anglo-veneti che, nel vivo della controversia che coinvolse Bellarmino, intervennero a favore o contro le prerogative sovrane della Serenissima.

Forse, come ho voluto rimarcare con la ricerca da me condotta in questi anni, accostarsi alla figura di Gentili significa guardare a un momento nodale, a uno spartiacque della storia politica e giuridica sulla cui assoluta rilevanza, anche, e a maggior ragione, per la comprensione del presente, occorre riflettere.

## Regolamento

1. Il Centro Internazionale Studi Gentiliani (CISG-ETS), in attuazione delle proprie finalità statutarie che prevedono il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con lo scopo di celebrare la memoria, di valorizzare l'opera, di promuovere gli studi sull'insigne giurista ginesino Alberico Gentili (1552-1608), tra i padri fondatori del diritto internazionale moderno, promuove ed organizza, in collaborazione con il Comune di San Ginesio, il Premio Alberico Gentili per il diritto internazionale, la storia del diritto e la storia del pensiero politico.

2. Il Premio ha cadenza biennale. La cerimonia conclusiva del Premio, con il conferimento del riconoscimento, si tiene nella città di San Ginesio.

3. Il Premio è strutturato in due Sezioni.

4. I SEZIONE. Il Premio è conferito, ad insindacabile giudizio della Giuria del Premio, ad uno studioso di chiara fama, italiano o straniero, che, in virtù delle sue opere e dell'impegno scientifico ed accademico, si sia distinto in uno degli ambiti del diritto internazionale, della storia del diritto e della storia del pensiero politico. Nell'occasione, il vincitore terrà una *lectio magistralis* su un tema da lui prescelto.

5. II SEZIONE. Il Premio è conferito, ad insindacabile giudizio della Giuria del Premio, all'autore di un'*Opera prima*, volume o saggio, anche non edito, su la vita e l'opera di Alberico Gentili; la storia e la teoria del diritto internazionale con riferimenti significativi al pensiero di Alberico Gentili; l'eredità culturale di Alberico Gentili nella storia del pensiero giuridico e politico occidentale. Le opere non edite, su proposta della Giuria, potranno essere pubblicate nella Collana del Centro Internazionale Studi Gentiliani.

6. La scelta dei premiati è operata da una Giuria, nominata dal Centro, composta di 5 membri e presieduta dal Presidente del Comitato Scientifico del CISG. I Membri si fanno latori delle proposte di premio e la Giuria, in seduta comune, procede alla scelta dei premiandi, alla quale fa seguito la verifica dell'accettazione del Premio.

7. Ai vincitori del Premio sarà consegnata un'opera scultorea ispirata all'opera e all'eredità di Alberico Gentili.

## Giuria

Luigi Lacchè, Università di Macerata, Presidente CISG

Vincenzo Lavenia, Alma Mater Università di Bologna

Paolo Palchetti, Université Paris I Panthéon Sorbonne

Luca Scuccimarra, Sapienza Università di Roma

Alain Wijffels, Emeritus Universiteit Leiden

ALBERICI
GENTILIS
I. C. CLARISSIMI,
PROFESSORIS
Regii,
DE ARMIS ROMANIS
Libri duo,
*Nunc primùm in lucem editi.*
AD ILLVSTRISSIMVM
COMITEM ESSEXIÆ, ARCHIMARE-
ſchallum Angliæ.

EST VIA INVIA
NULLA VIA INVIA

HANOVIÆ,
Apud Hæredes Guilielmi Antonii,
MDCXII.

Seconda edizione del *De armis romanis*

Targa monumentale, Opera di F. Castellani, iscrizione di Giuseppe Speranza, Università di Macerata, 1930

VIII
EDIZIONE

# PREMIO ALBERICO GENTILI

per il Diritto internazionale, la Storia del diritto e la Storia delle dottrine politiche

---

**San Ginesio**

**Sabato**
**14 Settembre**
**2024**
**ore 11,30**

Auditorium
Sant'Agostino

---

**Monumento**
**ad Alberico Gentili**
(San Ginesio 1552 - Londra 1608)
Giuseppe Guastalla 1908

Il rettore dell'Università di Macerata prof. John Mc Court consegna il premio al prof. Martti Koskenniemi

II Vice-presidente della Regione Marche dott. Filippo Saltamartini consegna la targa-premio al prof. Davide Suin

*Con il patrocinio di:*

COMUNE DI SAN GINESIO

SAN GINESIO OLTRE L'INCANTO

unimc UNIVERSITÀ DI MACERATA

SIDI - Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea

ISGI

REGIONE MARCHE
Progetto sostenuto dalla Regione Marche
*Assessorato Beni e attività culturali*

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Unione Montana dei Monti Azzurri
il territorio dei piccoli incanti

# XXI - 2024 GIORNATA GENTILIANA

*Alberico Gentili e Ugo Grozio: i "momenti" del diritto internazionale e il contributo degli internazionalisti alla costruzione e allo sviluppo della disciplina.*

## San Ginesio, 13 - 14 settembre 2024
## Auditorium Sant'Agostino

### VENERDÌ 13 SETTEMBRE

**Ore 15,00**
**Saluti delle Autorità e apertura del convegno**

Introduce:
**LUIGI LACCHÈ**
Università di Macerata
Presidente del Centro Internazionale di Studi Gentiliani

I sessione
*Alberico Gentili e Ugo Grozio: relazioni e "momenti" della storia del diritto internazionale*

**CARLO GALLI**
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
*La religione e la guerra: da Vitoria a Hobbes, attraverso Gentili e Grozio*

**MARTTI KOSKENNIEMI**
Emeritus University of Helsinki
*Legal Imagination and History: Sovereignty and Property*

**Ore 17,30 - pausa**

**MARK SOMOS**
Max-Planck for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg
*Not every road: Grotius against Gentili on Rome*

Presiede:
**LUCA SCUCCIMARRA**
Sapienza Università di Roma

### SABATO 14 SETTEMBRE

**Ore 9,00**
II sessione
*Il contributo degli internazionalisti nella costruzione e nello sviluppo del diritto internazionale*

**ATTILA TANZI**
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
*Scholarly institutions between research and authority*

**CHRISTIAN TAMS**
University of Glasgow - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
*"Grotian Moments"? Three Scholarly Interventions and their Impact on 20th Century International Law*

**Ore 10,30 - pausa**

**SERENA FORLATI**
Università di Ferrara
*"The teachings of the most highly qualified publicists" today: scholarship as a subsidiary means for the determination of rules of international law*

Presiede:
**ANDREA CALIGIURI**
Università di Macerata

**Ore 11,30 - pausa**

**Consegna del Premio Alberico Gentili per il diritto internazionale, la storia del diritto e la storia delle dottrine politiche**

Sez. I – Premio alla carriera
a **Martti Koskenniemi** (Emeritus University of Helsinki)

Sez. II – Opera prima
a **Davide Suin** (Università di Genova)
per il volume *Tra diritto e teologia: il problema del potere nella riflessione di Alberico Gentili*, Genova, Genova University Press, 2021

Lectio magistralis di **Martti Koskenniemi**
*War as Identity Politics: Self-defence from Gentili to Gaza*


Via Giacomo Matteotti, 18
I-62026-San Ginesio-MC

www.unimc.it/cisg - cisg@unimc.it
Segreteria
albericogentili@pec.it - albericogentilisg@gmail.com
Codice fiscale 83013910431
Facebook -Alberico Cisg Gentili